

LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI Sez. B

LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ISCRITTI ALLA SEZIONE B

LE NOVITA' DEL D.P.R 328/2001:

D.P.R.

1. Suddivisione dell'Albo nelle due sezioni A e B (art. 45);
2. Individuazione dei settori (art. 45);
3. Individuazione di criteri di ripartizione degli ambiti di attività per gli iscritti alle due sezioni (art. 46 comma 2-3);

art. 46, commi 2,3

Criteri di ripartizione secondo l'art. 46 comma 2 e 3

1. agli iscritti alla **sezione A** dell'albo, sono riservate le attività che implicano l'utilizzo di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi;
2. agli iscritti alla **sezione B** dell'Albo, sono riservate le attività che implicano l'utilizzo di metodologie standardizzate e per costruzioni civili/processi di tipologia semplice

Le competenze professionali degli ingegneri juniores

Art. 46, D.P.R. n. 328/2001.

Consiglio di Stato Sentenza 776/2016: nega la possibilità agli iunior di partecipare ad affidamento di opere pubbliche in proprio ed in alcuni casi in concorso e collaborazione.

Competenze professionali degli Ingegneri iuniores, sentenza del Tar Campania

Nel settore ingegneria civile e ambientale, gli Ingegneri iuniores possono porre in essere attività di concorso e collaborazione alla attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere edilizie.

TAR CAMPANIA, 14 APRILE 2015 n. 797

Decreto 3 novembre 1999, n. 509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004

Ingegneri junior, le indicazioni del Cni sulle competenze professionali

Consiglio di Stato Sentenza 776/2016: nega

Costruzioni semplici e metodologie standardizzate



il Centro Studi del CNI

Secondo Centro Studi del CNI :

é definibile tale quando i processi di progettazione e realizzazione non presentano elementi particolari di complessità indipendentemente da caratteristiche di ordine quantitativo;

- Una costruzione civile “**SEMPLICE**” quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche; In pratica una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà;

- Una “**PROCEDURA STANDARDIZZATA**”, una procedura conforme ad un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate in casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso adottate per l’espletamento della sua prestazione;

Le problematiche

Interpretazioni giurisprudenziali discordanti hanno penalizzato l'immagine e l'appeal della categoria con pesanti ripercussioni in ambito professionale e lavorativo.

L'assenza di una interpretazione univoca del Decreto della giurisprudenza amministrativa penalizza la categoria. Le conseguenze sono:

1. disinformazione, diffusione di pareri contrastanti;
2. incertezza da parte degli iscritti;
confusione e incertezza tra gli iscritti;
3. esclusione concorsi selettivi di personale presso la PA; dalla pratica dell'insegnamento, rischio di contenziosi, assicurazioni



esclusione nelle procedure concorsuali èressa la Pubblica Amministrazione; aumento dei contenziosi, mancata copertura assicurativa; esclusione totale dalla pratica dell'insegnamento;

Ingegneri

Competenze Ingegneri IAT

“Conosce gli effetti e le tecniche di riduzione dell'impatto antropico sui corpi idrici e i principi di gestione dei rifiuti solidi, il comportamento meccanico e la caratterizzazione idraulica dei terreni; conosce i principi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione del territorio; conosce i principi e le modalità della caratterizzazione dei siti e dell'analisi e prevenzione dei dissesti idrogeologici; conosce i metodi per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

E' in grado di: utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi; condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati; comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale; esercitare le proprie responsabilità professionali ed etiche; esercitare le proprie capacità relazionali e decisionali”

Sbocchi professionali

I principali sbocchi occupazionali del laureato in IAT sono: imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche, per la sicurezza e igiene del lavoro e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani ed opere, con la costruzione e implementazione di sistemi informativi.

Facciamo un passo indietro

Art. 1 comma 1 del Titolo primo “Norme generali”

“il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo”;

Facciamo un passo indietro

art. 1 comma 2 del Titolo primo “Norme generali

“Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione

Art. 46 comma 3

“Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto di attività professionale degli iscritti alla Sez. B, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2

Omissis.....”

CONSIGLIO DI STATO N. 1473 DEL 2009-N. 1619 DEL 2011 -N. 686/2012

Sentenza 1473 del 2009 pag.17 e 18

“.... una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all’uso di metodologie avanzate o innovative per gli iscritti alla sezione A e dall’uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso”

CONSIGLIO DI STATO N. 1473 DEL 2009-N. 1619 DEL 2011 -N. 686/2012

Sentenza n.1619 del 2011 pag.13

"Proprio con riferimento al sopra riportato comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, si segnala che questo Consiglio di Stato, con la condivisibile decisione n. 1473/2009 ha affermato il principio – riferito alla professione di ingegnere, per cui l'elencazione, compiuta all'art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito".

CONSIGLIO DI STATO N. 1473 DEL 2009-N. 1619 DEL 2011 -N. 686/2012

Sentenza n.686 del 2012 (recepita dal CNI con circolare n.23 del
27/02/2012)

.. “è ben lecito affermare che se il Legislatore avesse voluto precludere del tutto ogni attività per opere da erigersi in area sismica alle categorie degli ingegneri e degli architetti juniores avrebbe potuto e dovuto affermarlo espressamente”

Principi della giurisprudenza amministrativa

CRITERI DI RIPARTIZIONE SEZ. A E B

"CIÒ CHE NON È ESPRESSAMENTE VIETATO, È CONSENTITO" (mancano le virgolette a chiusura dell'inciso)

IL DECRETO RIPORTA , A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO LE ATTIVITÀ (virgola)
MAGGIORMENTE CARATTERIZZANTI LA PROFESSIONE

IL CODICE DEONTOLOGICO

In merito allo svolgimento della professione si rammenta che il codice deontologico dice “l’ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali in casi in cui ritenga di non avere un’adeguata preparazione e competenza”; questo vale sia per gli iscritti alla sez. B dell’albo sia per quelli iscritti alla sez.A

CONCLUSIONI

- a. Valorizzare la figura professionale dell'ingegnere triennale andando a dettagliare gli ambiti d'azione per consentire un' (non ci vuole l'apostrofo) inequivocabile potere di firma e la legittima partecipazione a bandi e concorsi;
- b. Legittimare l'ammissione del laureato triennale alla dalla pratica dell'insegnamento (toglierei soprattutto) soprattutto in presenza dei crediti formativi universitari caratterizzanti l'insegnamento (generalmente acquisiti nel triennio di studi);

CONCLUSIONI

- c) risolvere sul nascere il conflitto di competenza, coesistenza e differenza a tutela dell'Ingegnere Triennale rispetto al tecnico formato attraverso le recenti Lauree professionalizzanti;
- d) promuovere l'individuazione del percorso di completamento della formazione degli iscritti alla Sezione B con anzianità che vogliano accedere alla Sezione A nell'ottica di un paventato ripristino del ciclo unico universitario quinquennale